

Utilizziamo la musica: dobbiamo pagare la SIAE? E SCF?



Quando ascoltiamo un *cd* – o musica su altro supporto - ci avvaliamo di diritti che sono:

1. dell'autore;
2. del fonografico, ossia di chi materialmente ha prodotto il *cd*;
3. degli artisti che hanno partecipato alla realizzazione del *cd*.

Questi diritti sono contemplati e disciplinati dalla Legge 22/04/1941 n. 633 recante *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* (anche nota come *LdA*).

Il diritto d'autore.

La SIAE rappresenta e tutela gli interessi degli autori: non tutti ma esclusivamente quelli degli autori ad essa iscritti, anche se rappresentano la maggioranza. Nel recente passato si è discusso in merito alla possibilità di abrogare l'esclusiva riconosciuta alla SIAE nella tutela dei diritti d'autore ma nel recepire la Direttiva comunitaria l'Italia ha deciso di mantenerla, seppur prevedendo un percorso di riorganizzazione interna dell'Ente.

L'articolo 180 della Legge sul diritto d'autore attualmente in vigore recita infatti:

"L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)".

I meno noti diritti connessi.

I diritti connessi trovano fondamento negli articoli 72 e 73 della legge sul diritto d'autore ai sensi dei quali il produttore di fonogrammi

"ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma"

e che per questo motivo

"Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori

interessati”.

SCF è il principale consorzio di rappresentanza dei diritti dei fonografici (es: SONY) ed artisti. SCF non rappresenta tutti i fonografici per cui l'associazione può verificare se il supporto che utilizza per riprodurre la musica è stato prodotto da un fonografico consorziato o mandatario SCF accedendo direttamente alla pagina

http://www.scfitalia.it/Chi_Siamo/Scf/Consortiati_Scf.kl.

Nulla potrà pretendere SCF con riferimento ad opere realizzate da fonografici che non rappresenta.

Quando diritti d'autore e diritti connessi non sono dovuti.

In alcuni casi il diritto d'autore ed i diritti connessi non sono dovuti, ossia quando:

1. **l'autore non si faccia rappresentare** dalla SIAE ed il fonografico/artista non si faccia rappresentare da SCF o altro soggetto: in questi casi nulla è dovuto loro e l'accordo sarà diretto tra utilizzatore e autore/fonografico/artista;
2. **siano spirati i termini per esercitare i diritti** in quanto:
 - ⇒ l'autore è deceduto da più di 50 anni (ex art.25 della Legge 22/04/1941 n. 633);
 - ⇒ sono decorsi 50 anni dalla fissazione dell'opera sul supporto ma se questo viene pubblicato il periodo è di 70 anni dalla data della prima pubblicazione lecita o dalla data di prima comunicazione al pubblico dell'opera (ex art.76 della LdA);
3. la musica sia utilizzata *“ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato”*, nel qual caso è espressamente contemplato dall'articolo 73 della LdA l'esonero dal versamento dei soli diritti connessi;
4. **l'esecuzione della musica non è pubblica**. Qui la norma – articolo 15 – non prende in considerazione la circostanza che l'attività sia realizzata o meno in un locale pubblico. La norma citata prevede infatti che *“Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro”*.

In questi casi quindi nulla è dovuto alla SIAE/SCF.

Quando i diritti sono dovuti in misura ridotta.

La legge prevede dei casi di riduzione dei diritti, in particolare *“agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”*.

Sulla materia è intervenuto oltre all'articolo 15 bis della LdA, citato nell'incipit, il DPCM 504/1999.

Le disposizioni citate prevedono una riduzione dei diritti quando la musica viene quindi **utilizzata da:**

organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro da almeno due anni;

associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, che presentano i requisiti di alcune ONLUS in quanto la disposizione fa riferimento alle associazioni che operano a **beneficio di persone svantaggiate** in ragione di condi-

zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione;
- f) tutela dei diritti civili;

a condizione che:

1. **l'attività non venga svolta a scopo di lucro** ossia, come chiarito dal DPCM 504/1999, deve essere svolta a soli fini di solidarietà e non deve comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
2. l'attività sia diretta ad un **massimo di 500 persone tra:**
 - ⇒ **soci** la cui qualificazione deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa;
 - ⇒ **invitati**;
3. **gli artisti intervengano gratuitamente**;
4. l'associazione **non superi le quattro manifestazioni** nell'arco di un anno solare;
5. l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione consistano in prestazioni artistiche **dal vivo e siano fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico** in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
6. l'attività sia svolta nella sede legale dell'associazione salvo che per ragioni di capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, sia necessario organizzarla in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del TULPS;
7. siano **rispettate le seguenti procedure:**
 - ⇒ trasmettere alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione il programma dettagliato della manifestazione; copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati; l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del TULPS; una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che:
 - a) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà;
 - b) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al DPCM 504/1999;
 - ⇒ la S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti amministrativi

e contabili degli enti interessati.

In altri casi sono la SIAE ed SCF ad aver accordato condizioni particolari di liquidazione dei diritti.

La SIAE ha riconosciuto infatti anche **l'associazionismo di promozione sociale** ed ha pertanto stipulato la Convenzione SIAE/Associazionismo in virtù della quale le associazioni aderenti agli Enti firmatari possono accedere a tariffe scontate per la liquidazione del diritto d'autore.

Con lo stesso spirito sono state stipulate analoghe Convenzioni tra SCF ed alcuni Enti nazionali.

Lo staff di Arsea